



Il Presidente della Giunta Regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE IN QUALITÀ DI AUTORITÀ DI PROTEZIONE CIVILE (ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1)

N.01/APC/2026

OGGETTO: Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo - dichiarazione "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" anno 2026.

PREMESSO CHE:

- il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile" all'art. 11 recante "Funzioni delle Regioni.....omissis....." al punto m) prevede che le Regioni attuino lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;
- la L.R. 4 gennaio 2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo" all'art. 52 prevede che la Direzione regionale competente in materia di protezione civile ...omissis..., propone all'approvazione della Giunta regionale apposito atto deliberativo di "Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi", fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio;
- con L.R. 20 dicembre 2019, n. 46 è stata istituita l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Abruzzo e sono state trasferite alla stessa le competenze connesse allo svolgimento, sul territorio regionale, delle attività di protezione civile di cui all'art.2 del D.Lgs



n.1/2018, ivi comprese, per quanto ne occupa, le competenze già attribuite dalla L.R. 3/2014 alla "Direzione regionale competente in materia di Protezione civile", ora in capo all'Agenzia regionale di Protezione civile;

VISTO il documento prot. n. 0001714-P-26/05/2026 del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, recante "Attività antincendio boschivo 2026. Individuazione dei tempi di svolgimento delle attività di lotta attiva agli incendi boschivi per il periodo estivo e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano-rurale, nonché ai rischi conseguenti";

CONSIDERATO che l'estensione e la qualità della superficie boscata regionale, nonché la presenza di tre Parchi Nazionali, un Parco Regionale e numerose Riserve naturali, fa sì che sia interesse primario della Regione Abruzzo attuare tutte le possibili azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi ai fini della conservazione del patrimonio boschivo e paesaggistico regionale;

CONSIDERATO, altresì:

- che l'Agenzia Regionale di Protezione Civile, come previsto nell'art.2, comma 3, lett. j), della L.R. n. 46/2019, è competente nelle attività inerenti all'attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- che alla medesima Agenzia spetta, a tenore del richiamato art. 52 della L.R. n. 3/2014, di proporre alla Giunta regionale apposito atto deliberativo di "Dichiarazione di grave pericolosità per gli incendi boschivi", fissando la data di apertura e chiusura della campagna annuale antincendio;

RICHIAMATI la L. n. 353/2000, la L.R. n. 3/2014, il D.Lgs. n. 1/2018 e la L.R.n. 46/2019;

RITENUTO, ai sensi delle disposizioni normative sopra citate, di:



- dichiarare lo “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” per il corrente anno 2026 fissando quale data di inizio del periodo di grave pericolosità il giorno 22/06/2026 e quella di chiusura il giorno 15/10/2026 sull'intero territorio regionale;
- individuare il periodo di svolgimento dell'attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026, fissando quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno 06/07/2026 e quella di chiusura il giorno 13/09/2026 sull'intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;
- di attivare la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) - ai sensi della L. n. 353/2000, dell'art. 52 della L.R. n. 3/2014 e dell'art. 8, comma 7, della L.R. n. 46/2019 - e il numero verde gratuito 800-861016 per segnalare gli incendi o altri eventi;
- di avvalersi, per la operatività della SOUP, anche delle risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco giusta Convenzione-Accordo di Programma sottoscritto in data 11.06.2025 e valido fino al 11.06.2028, del personale dei Carabinieri Forestali giusta Convenzione sottoscritta in data 12.06.2026 e valida fino al 31.12.2028, nonché del personale dell'Agenzia regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con l'Agenzia regionale medesima secondo le medesime Convenzioni in essere;
- di ribadire i contenuti dell'art. 56 della L.R. n. 3/2014, approvando i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi contenuti nel documento “Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle zone boscate” (all. A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);
- di diramare, ai sensi dell'art. 55 della richiamata L.R. n. 3/2014, i contenuti delle prescrizioni a tutti i comuni del territorio regionale;

Tanto premesso, sulla scorta di istruttoria svolta da parte dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile,

ORDINA

per i motivi di cui in premessa che qui s'intendono integralmente riportati:

- di dichiarare ai sensi dell'art. 52 della L.R. n. 3/2014 lo “Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi” per il corrente **anno 2026 dal 22 giugno 2026 al 15 ottobre 2026 sull'intero territorio regionale;**
- di fissare quale data di apertura della Campagna antincendio annuale il giorno **06/07/2026** e quella di chiusura il giorno **13/09/2026** sull'intero territorio regionale, salvo proroghe o anticipi;



- di attivare, nel periodo di apertura della Campagna antincendio anno 2026, la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) - ai sensi della L.n. 353/2000, dell'art. 52 della L.R. n. 3/2014 e dell'art.8, comma 7, della L.R. n. 46/2019- e il numero verde gratuito 800-861-016 per segnalare gli incendi o qualsiasi altro evento;
- di avvalersi, per la operatività della SOUP, anche delle risorse e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco giusta Convenzione-Accordo di Programma sottoscritto in data 12.06.2026 e valido fino al 11.06.2028, del personale dei Carabinieri Forestali giusta Convenzione sottoscritta in data 12.05.2026 e valida fino al 31.12.2028, nonché del personale dell'Agenzia regionale e delle Organizzazioni di volontariato che operano in regime di convenzione con l'Agenzia regionale medesima secondo le medesime Convenzioni in essere;
- di approvare il documento contenente i divieti e le prescrizioni da adottare durante il periodo di massima pericolosità degli incendi denominato "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi-prescrizioni e divieti nelle zone boscate" (all. A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), documento che, ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 3/2014, sarà diramato a tutti i comuni del territorio regionale;
- che al personale dell'Agenzia regionale di Protezione civile formato ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.06.2020 che opera presso la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), e al personale della medesima Agenzia che assicura l'attività di coordinamento sui luoghi di intervento, per tutto l'arco di vigenza dello stato di grave pericolosità, ivi inclusi i giorni prefestivi e festivi, è assicurato il riconoscimento del lavoro straordinario. Qualora venga dichiarato lo stato di emergenza regionale, si applicheranno le previsioni contrattuali previste dall'art. 40 del CCNL del 22.01.2004.
- gli oneri derivanti dall'utilizzo del personale dell'Agenzia regionale di Protezione civile oltre l'ordinario orario di servizio per le attività di SOUP, DOS, COS e coordinamento degli interventi saranno corrisposti dall'Agenzia regionale di Protezione civile al personale coinvolto nelle medesime attività, previo trasferimento da parte della Regione Abruzzo alla stessa Agenzia a seguito di rendicontazione dell'attività concretamente svolta, in aggiunta ai versamenti ordinari previsti dalla L.R. 46/2019 e ss.mm.ii;
- di demandare all'Agenzia regionale di Protezione civile ogni utile iniziativa, azione, adozione di atti, connessi al periodo di "massima pericolosità degli incendi boschivi" ritenuti necessari per tutelare il patrimonio ambientale regionale;
- che le disposizioni della presente ordinanza hanno decorrenza immediata;



- che la presente ordinanza sia pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e su quello dell'Agenzia regionale di Protezione civile, estendendo la pubblicizzazione ai gestori delle infrastrutture viarie, ai gestori delle reti, ai Parchi, Riserve, Province e Comuni.

La pubblicazione ha valore a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione su BURAT, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi dalla medesima pubblicazione.

Il Direttore dell'Agenzia Regionale

Avv. Maurizio Scelli



MAURIZIO SCELLI
DIRETTORE AG. REG.
PROTEZIONE CIVILE
22.06.2026 16:27:51
GMT+02:00

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Marco Marsilio



MARCO
MARSILIO
PRESIDENTE
REGIONE
ABRUZZO
22.06.2026
16:39:45
GMT+02:00



Allegato A

REGIONE ABRUZZO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Servizio Emergenze di Protezione Civile

La Regione Abruzzo, con Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.01 del .22..Giugno 2026 ha dichiarato lo

STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI
dal 22 GIUGNO 2026 al 15 OTTOBRE 2026

PRESCRIZIONI E DIVIETI NELLE ZONE BOSCHIVE

Durante tale periodo nelle zone boschive, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti **prescrizioni e divieti**:

- a) È fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o braci, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
- b) È vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi.
- c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell'ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore.
- d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
- e) Ai sensi dell'art.56 della L.R. n. 3/2014:
 - e1) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è in ogni caso vietata l'accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall'estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell'art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
 - e2) Nel periodo dal 01 giugno al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
 - e3) Per l'abbruciamento delle stoppie oltre i 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di massima vigenti.



- f) I Comandi militari e di Polizia, nell'esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.
- g) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione.
- h) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Dott. Marco Marsilio